SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 2834

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUTRERA, NEBBIA, BOATO, BOSCO, TORNATI, FERRARA Pietro, SCEVAROLLI, CASOLI e PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1991

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e recepimento della direttiva CEE n. 88/610, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Onorevoli Senatori. - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ha recepito la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività produttive. Il presente disegno di legge, che modifica parzialmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 è stato elaborato anche a seguito di una ampia verifica sullo stato di attuazione del decreto legislativo, promossa dalla associazione «Ambiente e Lavoro». Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 ha innovato parzialmente talune competenze della pubblica amministrazione, dettato nuovi obblighi di notifica o di dichiarazione per le aziende rientranti nel campo di applicazione della normativa ed ha introdotto infine doveri di informazione delle popolazioni a carico dei sindaci e dei prefetti competenti per territorio. A quasi tre anni dalla sua entrata in vigore, i dettati del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 non sono stati completamente attuati.

Risulta, infatti, che oltre duecento aziende hanno inviato entro l'8 luglio 1989, a norma degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, apposite notifiche e rapporti di sicurezza relativi a circa settecento impianti ai Ministeri della sanità e dell'ambiente ed alle regioni: nessuna istruttoria su tali notifiche è stata completata e solo venti di esse sono state iniziate. Migliaia di aziende

hanno inviato alle regioni apposite dichiarazioni entro il 31 dicembre 1990, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988: esclusa la Lombardia, nessuna regione ha approvato una legge regionale per disciplinare le proprie competenze (come previsto dall'articolo 16, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988) e non è noto nemmeno il numero delle aziende che hanno inviato le dichiarazioni. Circa milleottocento sindaci dovevano informare, a norma dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, le popolazioni: nessun sindaco ha totalmente adempiuto a tale obbligo. Decine di migliaia di lavoratori dovevano essere informati dai fabbricanti, a norma dell'articolo 3, comma 2, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica, sui rischi possibili e le conseguenti misure di prevenzione e sicurezza: non sono noti casi concreti di totale adempimento.

Le inadempienze sopra riscontrate sono dovute a varie cause: il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 aveva oggettivi limiti dovuti alla sua stessa natura di atto normativo: trattasi infatti di un decreto legislativo emanato in virtù della nota legge di delega 16 aprile 1987, n. 183, e come tutti i decreti legislativi era quindi vincolato nei limiti contenuti nella delega. Nel tempo di dodici mesi, non era materialmente possibile innovare le competenze delle pubbliche amministrazioni, creare istituti nuovi, inserire capitoli di spesa, ecc.; impossibile poi sanare le carenze di organico nei settori della pubblica amministrazione, ed in particolare nel Ministero dell'ambiente, nell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nell'Istituto superiore di sanità (ISS) e nei servizi territoriali e multizonali delle unità sanitarie locali.

Tuttavia sostenere che il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 sia totalmente fallito è un errore: esistono parti attuate, altre incompiute, altre bloccate. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 ha consentito comunque la emersione di migliaia di attività a rischio rilevante, rischio d'altronde solo potenziale, poichè le aziende potrebbero aver adottato le necessarie misure di sicurezza e di protezione, che vanno controllate dalle competenti strutture della pubblica amministrazione.

Avanziamo perciò la proposta di una consistente innovazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 e quindi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, relativo all'applicazione dell'articolo 12 di quello, che superi alcuni dei principali limiti che sono stati evidenziati con la prima applicazione.

Essi possono essere così sintetizzabili:

- 1) presenza di troppi pareri e concerti vincolanti;
 - 2) insufficienza di organici;
- 3) necessità di una migliore definizione dei doveri di informazione;
- 4) necessità di una modifica delle soglie quantitative delle diverse classi;
- 5) necessità di recepire nuove direttive della CEE:
- 6) necessità di realizzare una appropriata banca dati.

È necessaria una modifica, ottenibile in tempi rapidi, tale da non stravolgere la struttura essenziale del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; la legge sui rischi rilevanti, che continuiamo a ritenere strumento decisivo, può e deve essere attuata perchè quanto più non si attuano le leggi, tanto più si penalizzano gli onesti e si diminuisce la credibilità dello Stato.

Proponiamo, perciò, limitate correzioni, che sono facilmente attuabili e toglierebbero molti dei «granelli di sabbia» che possono bloccare l'ingranaggio. Il Ministero dell'ambiente da parte sua ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri uno schema di decreto a tutt'oggi bloccato; il disegno di legge odierno recupera lo schema del decreto del Ministero dell'ambiente e le proposte avanzate dall'associazione «Ambiente e Lavoro» nel convegno sui «rischi rilevanti», svoltosi a Milano il 18 febbraio 1991.

Le modifiche più importanti sottoposte all'approvazione del Parlamento sono le seguenti, quali risposte agli inconvenienti segnalati.

Le istruttorie nazionali sugli oltre settecento impianti soggetti a notifica sono bloccate per molti motivi, ma principalmente perchè per arrivare ad una decisione occorrono i pareri di: Ministero dell'ambiente; Ministero della sanità: Istituto superiore di sanità: Istituto superiore pòer la prevenzione e sicurezza del lavoro; Consiglio nazionale delle ricerche; vigili del fuoco; Commissione del Ministero della sanità istituita con il decreto ministeriale 3 dicembre 1985: Comitato di coordinamento dell'attività di sicurezza in materia industriale istituito con decreto ministeriale 18 dicembre 1985; regione; comune; unità sanitarie locali. Non esiste cioè un unico «colpevole» in caso di omesso parere poichè i responsabili sono tanti e non è dato sapere, dunque, a chi addossare le responsabilità.

Proponiamo di snellire l'*iter* dell'istruttoria in tale maniera:

- 1) le notifiche siano inviate immediatamente a Ministeri, regioni, comuni, unità sanitarie locali;
- 2) l'istruttoria sia svolta chiedendo ulteriori eventuali informazioni al fabbricante:
- 3) si convochi una conferenza di servizio, presenti tutti i soggetti od enti coinvolti;
- 4) si convochi una seconda conferenza, laddove necessario, ultimata la quale l'istruttoria si conclude, anche se alcuni degli undici soggetti non vi partecipino;
- 5) i Ministri competenti esaminino le conclusioni del responsabile dell'istruttoria (non necessariamente un funzionario ministeriale, ma anche un dirigente delle pubbliche amministrazioni, dell'ISS, dell'ISPESL, delle USL, ecc. purchè con certificate competenze in materia).

L'esperienza ha dimostrato che le soglie vanno riviste, per cui si propone di:

1) recepire la direttiva 88/610/CEE che modifica l'allegato II relativo ai depositi separati;

- 2) differenziare maggiormente le classi di rischio poichè risulta che esistano troppe aziende che, ai sensi della classificazione proposta con la «scheda di informazione» di cui all'allegato V-ter annesso al presente disegno di legge, rientrerebbero nella classe «B1» e troppo poche aziende che rientrerebbero nella classe «C», e ciò è possibile innovando le norme del citato decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo ferme le soglie per le sostanze cancerogene ma innalzando le soglie delle sostanze molto tossiche e delle sostanze esplosive e tossiche ed infine inserendo le sostanze comburenti:
- 3) specificare che il censimento dei rischi rilevanti per le aziende della classe «C» avviene attuando correttamente le normative di cui all'articolo 22, e impedendo così che molte piccole imprese al limite dell'artigianalità e con pochi chilogrammi di sostanze siano vessate da consulenti di dubbia correttezza e professionalità.

L'informazione pubblica era uno dei punti qualificanti del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 ed uno dei maggiori adempimenti incompiuti, pertanto proponiamo di:

1) recepire la «scheda di informazione» (allegato V-ter al disegno di legge, proposta dalla rivista Dossier ambiente n. 11), che ha ottenuto significativi e generalizzati consensi da parte di tutte le forze pubbliche e sociali. La scheda, obbligatoriamente completata dal fabbricante e controllata dalla pubblica amministrazione, deve essere disponibile non solo per cittadini e lavoratori, ma anche per altre aziende che acquistano la materia, perchè chi vende non sempre evidenzia i rischi possibili e le prevenzioni da adottare. Con il recepimento della suddetta «scheda di informazione», il nostro Paese si collocherà al primo posto nel mondo relativamente a una corretta informazione.

In tema di legislazione regionale abbiamo già detto che la sola Lombardia

ha approvato una legge; proponiamo quindi di:

- 1) evidenziare meglio i compiti delle regioni;
- 2) indicare i criteri della legislazione regionale, sullo schema della legge regionale della Lombardia 10 maggio 1990, n. 50;
- 3) definire una istruttoria regionale, simile anche se più snella di quella ministeriale.

Per quanto concerne il personale ed i finanziamenti la legge statale può risolvere solo i principali problemi esposti, le regioni possono e debbono legiferare in forma concorrente; il presente disegno di legge propone di:

- 1) aumentare gli organici presso il Ministero dell'ambiente di 110 unità, comprensive di tutte le figure tecniche ed amministrative necessarie (si tratta di una persona ogni sette notifiche, dunque una quantità appena sufficiente);
- 2) aumentare gli organici dell'ISS e dell'ISPESL di almeno 20 unità come minimo indispensabile, avendo limitato il loro intervento a «quanto di competenza» e non «a tutto» come nel precedente testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988:
- 3) stanziare la somma necessaria a pagare il suddetto personale, acquistare le attrezzature minime indispensabili e a definire una limitata indennità agli istruttori, che sono pagati dalle pubbliche amministrazioni competenti;
- 4) realizzare la banca dati sulle attività a rischio industriale, già definita dall'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 all'interno del programma di cui al Piano triennale, dunque all'interno di finanziamenti già previsti da detto programma e senza costi aggiuntivi.

Infine, circa i poteri sostitutivi, si propone una via che ci sembra ragionevole:

1) si stabilisce una autorità, il Ministero dell'ambiente per le notifiche e la Regione per le dichiarazioni, che sia in grado di decidere dopo aver acquisito i pareri degli enti competenti;

2) essendo in presenza di una decisione formale della pubblica amministrazione (presa dopo che vi sono state almeno due sedi per esprimere motivati dissensi), si prevede che il Ministro o la Regione possano adottare provvedimenti sostitutivi, in assenza di adempimenti delle autorità territoriali. Tali provvedimenti sostitutivi possono andare in ogni senso: concedere autorizzazioni oppure revocarle. Sottolineando che questa proposta intende salvaguardare sia i diritti a conoscere, ad avanzare dubbi o riserve e a chiedere supplementi d'indagine, sia a poter alfine decidere fra tre ipotesi: «Si», «No», «Si, a condizione che si adottino queste varianti».

Onorevoli Colleghi, ribadiamo che la presente proposta di legge intende introdurre alcune limitate modifiche per una miglior attuazione della legge sui rischi rilevanti. Ricordiamo ancora che le modifiche recepiscono in larga misura sia le proposte avanzate dal Ministero dell'ambiente sia quelle sostenute dall'associazione «Ambiente e Lavoro», dalla Lega per l'ambiente e dalla Società nazionale degli operatori della prevenzione.

Auspichiamo, pertanto, che l'esame del presente disegno di legge possa avvenire nei tempi più brevi, e con le procedure più rapide previste dal Regolamento del Senato.

LA SCHEDA DI INFORMAZIONE

La scheda di informazione, proposta nell'Allegato 5-ter, è intesa a fornire ai cittadini e ai lavoratori informazioni sul tipo di processo produttivo, le sostanze pericolose presenti e le loro quantità, i possibili rischi per le persone e per l'ambiente, le conclusioni del rapporto di sicurezza, le misure di sicurezza adottate e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente.

PARTE A

Sezione A1: Ente compilatore.

L'obbligo di informazione spetta ai sindaci; nulla vieta che i sindaci, soprattutto dei piccoli centri, possano chiedere l'ausilio tecnico di altri settori della pubblica amministrazione (USL, Vigili del fuoco, assessorati regionali, ecc.).

Il numero progressivo è utile al riconoscimento dell'impianto; tale numero è costituito da:

due lettere = sigla della provincia;

cinque lettere = prime cinque lettere del comune (o, per i comuni maggiori, numero di cap);

quattro cifre = determinazione dell'azienda;

tre cifre = determinazione del singolo impianto aziendale.

In questo modo, nuovi impianti in un'azienda non modificano la prima parte del numero e consentono elaborazioni statistiche.

Sezione A2: L'impianto.

Sono riportate:

- a) la classe di appartenenza dell'impianto:
 - A = aziende sottoposte ad obbligo di notifica:
 - B 1 = sottoposte ad obbligo di dichiarazione « completa »:
- C = sottoposte ai controlli di legge, ma non all'invio di documentazione;
 - b) la data di compilazione della scheda;
 - c) l'ubicazione dell'impianto e la ragione sociale dell'azienda.

Sezione A3: Evidenzia i riferimenti informativi della pubblica amministrazione.

Riporta:

- *a*) l'ente, che deve dare le ulteriori informazioni o spiegazioni ai cittadini;
- b) l'ente deputato al primo intervento di controllo (in generale le unità sanitarie locali);
- *c*) l'ente incaricato dell'intervento di emergenza (nello specifico, le prefetture).

Le specifiche sono essenziali per indicare gli enti preposti, cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere informazioni o comunicare notizie.

Non vengono riportati i nominativi dei responsabili aziendali, che comunque devono essere noti alle pubbliche amministrazioni.

Sezione A4: Tipo di depositi e sostanze presenti.

Riporta:

- a) il tipo di attività dell'impianto definita, secondo l'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, con una sintetica descrizione del processo;
 - b) la classe di rischio A, B 1, B 2, C (come da sezione 2 A);
- c) i depositi separati e la quantità delle sostanze presenti secondo l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
- d) le sostanze presenti, con numero e quantità, secondo l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989;
- e) il numero delle altre sostanze pericolose (di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988): il loro elenco, con relative quantità e caratteristiche, viene per comodità di lettura rinviato alle schede delle singole sostanze di cui alla parte B della scheda.

Sezione A5: Schematizza il tipo di rischio.

Sezione A6: Evidenzia la tipologia del rischio e le misure di prevenzione e sicurezza adottate.

Tipo di rischio: ad esempio, liberazione di sostanze tossiche per ingestione, inalazione, contatto; irraggiamento (sfera di fuoco); onde d'urto (rottura vetri); eccetera.

Vanno riportate le misure di prevenzione e sicurezza adottate (esempio: sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio o simili.

Devono essere specificate le conclusioni delle istruttorie della Pubblica amministrazione e le eventuali misure di sicurezza aggiuntive dettate.

Sezione A7:

Mezzi di segnalazione di incidente. – Sono i primi segnali di pericolo che devono essere immediatamente attivati per avvisare i cittadini.

Comportamento da seguire. – Al primo avviso i cittadini devono sapere come comportarsi (a volte comportamenti errati aumentano le conseguenze).

In generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti. Tuttavia in casi specifici sono necessari ulteriori o diverse modalità di comportamento che devono essere segnalate.

Mezzi di comunicazione previsti. – Sono i mezzi che in loco risultano accessibili immediatamente ed alla maggioranza della collettività per le comunicazioni date dalle autorità pubbliche competenti (esempio: radio locale, televisioni locali, altoparlanti, eccetera).

Presidi di pronto soccorso. – Sono quelli attivati dalle prefetture e dalle autorità circa il piano di emergenza, esempio: intervento dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e delle forze dell'ordine; allerta di ambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, eccetera.

PARTE B

Sezione B1: Ente compilatore.

Riporta l'Ente compilatore, come da Sezione A1; riporta inoltre il numero progressivo per l'immediato riconoscimento dell'impianto.

Sezione B2: Sostanza.

Sostanza/Codice aziendale. – Nome e sigla con la quale la sostanza è comunemente conosciuta.

Data di compilazione. – Serve come riferimento per l'aggiornamento periodico delle schede. L'aggiornamento è importante poichè l'evoluzione delle conoscenze in campo tecnologico è molto veloce.

Utilizzazione. – Le condizioni di rischio sono spesso differenti, e di molto, a seconda le modalità con le quali viene utilizzata; sulla scheda dovranno essere riportati i tipi di utilizzo e i rischi/precauzioni per ognuno di essi. Esempio: intermedio: prodotto che si forma in una fase del processo (ciclo produttivo) e che può essere trasformato direttamente o indirettamente in prodotto finito; solvente: è utilizzato per facilitare una reazione chimica od il trasferimento di un prodotto (generalmente solido) o per facilitare la purificazione di un prodotto dai sottoprodotti che lo accompagnano. L'utilizzazione di una sostanza quale solvente necessita di precauzioni poichè i solventi, in generale, sono volatili e presentano seri rischi di infiammabilità.

Casella vuota: serve ad identificare un'utilizzazione diversa dalle precedenti; esempio: additivi: componenti che, aggiunti in modesta

quantità, conferiscono miglioramenti delle qualità richieste (colore, resistenza, eccetera).

Prodotti secondari/impurezze: presenti come sottoprodotto di reazione. Sono importanti ai fini dei rischi/prevenzione poichè possono essere sostanze di per sè pericolose in modeste quantità ed inoltre possono aumentare di molto la propria presenza in determinate condizioni (anche accidentali) di reazione è il caso del cloruro di vinile monomero nel PVC oppure della diossina che, nella lavorazione del triclorofenolo, può diventare prodotto principale.

Sezione B3: Identificazione.

Comprende tutti i dati utili ad identificare con assoluta precisione la sostanza, al di là del nome diverso con il quale può essere chiamata.

Nome chimico. - Nome attribuito in base alla formula chimica, sulla base di un criterio stabilito a livello internazionale (nomenclatura IUPAC, cioè dell'International Union of Pure and Applied Chemistry).

Nomi commerciali e sinonimi. – La stessa sostanza può essere conosciuta con nomi differenti o con sinonimi (esempio: toluene/toluolo). In questa casella devono essere riportati tutti i nomi ed in particolare la sigla con la quale viene comunemente identificata in azienda.

Numenclatura Chemical Abstract. – Corrisponde al nome chimico in inglese (il C.A. è una raccolta delle principali pubblicazioni e brevetti di argomento scientifico nel campo chimico; il numero ed il riferimento al C.A. consentono la sicura identificazione delle sostanze a livello internazionale).

Numero di registro CAS. – Quasi tutte le sostanze conosciute sono individuate dal Chemical Abstract (C.A.), tramite un numero che ne facilita la consultazione.

Numero CEE. - È il numero definito a livello CEE.

Numero DPR n. 175 del 1988. – Identifica il numero della sostanza secondo l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

Peso molecolare. – Somma dei pesi degli atomi che costituiscono la sostanza.

Formula bruta. – Indica da quali e quanti atomi è costituita la sostanza.

Formula di struttura. – Indica graficamente il modo in cui sono legati gli atomi nella sostanza; consente l'identificazione a differenza della formula bruta, che può essere eguale per più sostanze, tra loro molto diverse.

Sezione B4: Caratteristiche chimico-fisiche.

Stato fisico. – Liquido/solido liquido/gassoso alle normali condizioni e nelle diverse fasi di lavorazione (la pericolosità può variare di molto).

Colore. – Utile a volte per identificazioni visive.

Odore. – Caratteristica che può servire ad identificare le sostanze. Non è mai consigliabile annusare sostanze ignote o non perfettamente conosciute. A volte può essere importante saper riconoscere le sostanze (il naso è ancora un buon mezzo di difesa) per evidenziare sostanze nell'ambiente di lavoro (basti pensare al gas di città nelle case). Occorre tener però conto di due fattori:

- 1) l'odore non è schematicamente correlabile alla tossicità (l'ossido di carbonio è inodore);
- 2) la percepibilità dell'odore di molte sostanze avviene a livelli di concentrazione nell'aria superiori alle soglie di tossicità (TLV), inoltre l'assuefazione all'odore fa aumentare notevolmente la soglia olfattiva (cioè si sente solo a concentrazioni più alte).

Solubilità in acqua/solventi organici. – Dati utili per chi deve manipolare le sostanze (es. toglierla da un reattore). Sono dati importanti di penetrazione corporea: tanto più una sostanza è solubile nei grassi (liposolubile) tanto più facilmente supera la barriera della pelle e le barriere interne delle membrane cellulari.

Densità. – Evidenzia se la sostanza è più leggera o più pesante dell'acqua (la cui densità è = 1). Se la sostanza non è miscibile in acqua, affonda se ha densità superiore a 1 (es. olio), galleggia se inferiore a 1 (es. tetracloruro di carbonio).

Densità vapori. – Essendo aria = 1, questo dato evidenzia se un'emanazione di vapori tende a salire verso l'alto o ad addensarsi sul basso; importante per scegliere un corretto sistema di captazione dei vapori.

Punto di fusione (p.f.). – È la temperatura di passaggio dallo stato solido a quello liquido; può essere utile per prevedere eventuali criteri tecnico/impiantistici (es. blocco delle tubazioni).

Punto di ebollizione (p.e.). - È la temperatura di passaggio dallo stato liquido a quello gassoso.

Tensione di vapore. – Determina la facilità con la quale una sostanza passa (ad una data temperatura) allo stato di vapore; si esprime in mm/Hg con riferimento alla pressione atmosferica di 760 mm/Hg. Ad esempio, se una sostanza ha una t.v. 760 mm/Hg ad 80°C significa che essa passa allo stato di vapore ad 80°C, cioè bolle, così come l'acqua

bolle a 100°C. Questi due dati (t.e.-t.v.) sono importantissimi poichè esprimono la volatilità di una sostanza = il sistema respiratorio è una via di passaggio fondamentale delle sostanze tossiche dall'ambiente all'uomo.

Reazioni pericolose. – Devono essere indicate le possibili reazioni con altre sostanze, che possono generare pericolo (esplosioni, sviluppo forte calore, sviluppo vapori tossici, ecc.). Inoltre vanno evidenziate le reazioni pericolose che possono avvenire con i normali mezzi di bonifica o di pulizia o estinguenti (acqua, CO₂, CCP₄).

Punto di infiammabilità. – È la temperatura minima (alla pressione di 760 mm di Hg) alla quale una sostanza emette vapori in quantità sufficiente per formare con l'aria una miscela infiammabile. Si determina, secondo norme precise, in vaso « aperto » o « chiuso ».

Il punto di infiammabilità è un modo sufficientemente semplice per stabilire il grado di pericolosità dei liquidi volatili infiammabili e permette di determinare la temperatura approssimativa alla quale i combustibili liquidi possono essere immagazzinati e manipolati senza che si formino miscele esplosive nell'aria.

Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume). – Sono detti anche limiti di esplodibilità. I gas o i vapori combustibili, in miscela con l'aria, si possono accendere soltanto entro determinati limiti di concentrazione; nel campo compreso tra di essi l'esplosione si propaga, se innescata da un'opportuna sorgente, indipendentemente dall'ulteriore apporto di energia e di aria. Il limite inferiore (o superiore) di esplodibilità è la concentrazione in cui essi devono venirsi a trovare affinchè la miscela gas-aria o vapore-aria risulti esplodibile.

Per le polveri infiammabili, che in sospensione nell'aria possono dar luogo a miscela esplosiva, è richiesto solo il limite inferiore, in g/m³.

Sia per i gas e vapori, che per le polveri, tanto più basso è il limite inferiore di infiammabilità e tanto maggiore è il rischio. Un valore basso infatti significa che basta una piccola quantità di sostanza presente nell'aria per raggiungere la condizione di presenza di pericolo.

Temperatura di autoaccensione. – È la minima temperatura della sorgente esterna di accensione sufficiente a provocare l'accensione di una miscela gas-aria o vapore-aria nel rapporto più facilmente infiammabile ed atta a consentire la propagazione della fiamma senza ulteriore apporto di calore. Per le polveri infiammabili generalmente i valori significativi, che è bene conoscere, sono due:

- *a)* la temperatura di ignizione della nube, per le miscele di aria e polvere in sospensione;
- b) la temperatura di lenta combustione (strato di 5 mm. su superficie calda), per la polvere depositata.

Anche per le temperature di autoaccensione, ovviamente, ai valori più bassi corrisponde il rischio maggiore.

Sezione B5: Classificazione ed etichettatura.

La classificazione può essere:

- *a)* legale: il decreto ministeriale 21 maggio 1981, e successive modifiche (da ultimo, il decreto ministeriale 20 dicembre 1989), riporta un elenco di sostanze. In tale elenco sono attribuiti per ogni sostanza:
 - 1) simboli di pericolo;
- 2) numeri di identificazione relativi alla natura dei rischi (R) ed ai consigli di prudenza (S);
- b) provvisoria: tutte le sostanze non elencate nel suddetto decreto ministeriale 21 maggio 1981 devono essere etichettate secondo criteri generali stabiliti dalla legge. Gli allegati III e IV del decreto ministeriale 21 maggio 1981, e successive modifiche, stabiliscono le scelte per le indicazioni della natura dei rischi e i consigli di prudenza.
- c) non richiesta: tutte le sostanze che non rientrano nei due casi precedenti.

Simbolo di pericolo. - È il simbolo che evidenzia visivamente la pericolosità di una sostanza. Se ne possono, se necessario, anche inserire due.

Frase di rischio: sono le frasi che esemplificano i rischi specifici della sostanza corrispondenti ad una numerazione specifica del decreto ministeriale 21 maggio 1981, all. III. La legge prevede che l'etichettatura indichi le frasi con la lettera R seguita dai numeri corrispondenti ai rischi specifici; nella scheda, oltre al numero, va scritta la frase prevista.

Consigli di prudenza: sono le frasi che esemplificano i consigli di prudenza (all. IV del decreto ministeriale 21 maggio 1981). Nell'etichettatura sono evidenziate dalla lettera S seguita dai numeri corrispondenti a quanto previsto dall'allegato IV. Nella scheda va riportata per iscritto l'intera frase.

Indicazione di pericolo: accompagna ogni simbolo di pericolo (es. tossico: T; corrosivo: C). Le cifre che accompagnano R e S sono separate da un trattino orizzontale o da una barra obliqua, che hanno il seguente significato: trattino orizzontale = enunciazione separata dei rischi R o dei consigli S; barra obliqua = enunciazione combinata possibile in una sola frase di R o S.

Sezione B6: Informazioni tossicologiche.

La sezione inizia con la descrizione delle vie di penetrazione. Infatti, la sostanza chimica che si trova nell'ambiente di lavoro, può penetrare all'interno del corpo umano precipuamente attraverso la pelle, l'intestino o il polmone.

Conoscere le vie di penetrazione è molto importante, perchè è la prima condizione per evitare rischi di effettiva penetrazione nel corpo umano. Per esempio, è abitudine molto frequente negli ambienti di lavoro, pulirsi le mani unte d'olio con solventi di varia natura: la pratica va tassativamente evitata, perchè molti di questi solventi sono assorbiti dalla pelle (e perciò possano attraverso la cute delle mani).

Le informazioni tossicologiche proseguono con due voci: tossicità acuta e tossicità cronica.

Tossicità acuta. – Viene solitamente misurata con la DL₅₀ (dose letale), che corrisponde alla quantità di una sostanza, che è in grado di uccidere in breve tempo la metà degli animali a cui viene somministrata. Le sostanze possono essere presenti negli ambienti di lavoro sotto forma di gas, liquidi e polvere, e possono essere assorbite per via respiratoria, per ingestione, per contatto:

- A) per via respiratoria. Il modo più frequente (è più pericoloso) di assorbire una sostanza è, negli ambienti di lavoro, quello di respirarla. Se respirata, la sostanza entra nei polmoni provocando danni locali (bronchiti, malattie da polveri, eccetera), oppure può passare nel sangue provocando un'intossicazione generale. È indispensabile, per giudicare la possibilità di intossicazione attraverso questa via, conoscere la concentrazione della sostanza tossica nell'aria: questa concentrazione viene, di solito, espressa in mg/m³ oppure in p.p.m. (parti per milione). È evidente che adeguate precauzioni vanno adottate anche nei cicli di lavoro di sostanze dotate di minor tossicità. Comunque in tutti i casi possibili si deve ricercare la sostituzione delle sostanze con altre, studiate e aventi tossicità nulla o più bassa (cioè DL₅₀ più alta).
- B) per ingestione: l'assorbimento per via intestinale (quasi sempre presente) ci dà l'informazione che la sostanza in oggetto non deve essere avvicinata alla bocca: ciò vuol dire, ad esempio, evitare di bere, mangiare e fumare sul posto di lavoro, lavarsi accuratamente prima dei pasti. È anche importante sapere che l'assorbimento intestinale non è costante e varia in funzione di molti fattori: ad esempio il latte aumenta l'assorbimento di alcuni metalli e quindi, in questi casi, va evitata l'abitudine, generalmente ritenuta valida, di bere latte come disintossicante. La tossicità per ingestione è espressa in mg. per kg. di animale. Devono essere altresì riportate le specie animale e la via di somministrazione (es. DL₅₀ Ratto orale = 3 mg/kg).
- C) Per contatto cutaneo: abbiamo già ricordato che molte sostanze penetrano nell'organismo attraverso la pelle (vedi solubilità solventi organici).

Il dato di concentrazione nell'aria di una determinata sostanza non è sufficiente a giudicare il rischio, se questa è assorbita dalla pelle.

Ad esempio, misurare PCB (un tossico pericolosissimo) nell'aria/ ambiente serve assai poco, dal momento che si tratta di un composto poco volatile (troviamo basse concentrazioni nell'aria), che è assorbito invece dalla pelle: è necessario perciò ricercarlo sugli indumenti di lavoro, sugli stracci, sui piani di lavoro, sulle pareti, e cioè su ogni oggetto e/o luogo che può venire a contatto con la pelle.

Descrizione effetti: sulla scheda, oltre alle dosi alle quali si manifestano gli effetti tossici, deve essere riportata la descrizione di tali effetti.

Criteri indicativi (allegato IV del DPR n. 175/88)

a) Sostanze molto tossiche

Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata;

le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) (1) mg/hg peso corporeo	DL 50 (cutanea) (2) mg/kg peso corporeo	DL 50 (inalatoria) (3) mg/l
1	DL 50 ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	DL 50 < DL 50 ≤ 25	DL 50 < DL 10 ≤ 50	0,1 < CL 50 ≤ 0,5

- (1) DL 50 per via orale nel ratto.
- (2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
- (3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà tali da poter comportare rischi di incidenti rile?vanti:

DL 50 (orale) (1)	DL 50 (cutanea) (2)	DL 50 (inalatoria)
mg/hg peso corporeo	mg/kg peso corporeo	(3) mg/l
25 < DL 50 ≤ 200	50 < DL 50 ≤ 400	$5,5 < CL 50 \le 2$

- (1) DL 50 per via orale nel ratto.
- (2) DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.
- (3) CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

Tossicità cronica (TC).

La tossicità cronica riguarda gli effetti a medio e lungo periodo di una sostanza: ad esempio il piombo provoca una grave malattia (saturnismo), ma solamente per un'esposizione prolungata nel tempo; una sostanza cancerogena provoca il tumore generalmente solo dopo parecchi anni di esposizione.

Solitamente la tc non viene riportata, o se viene riportata è molto imprecisa ed approssimativa. La ragione è semplice: mentre la DL è facile da misurare, gli effetti cronici per essere ben conosciuti

richiederebbero esperimenti molto lunghi ed indagini sugli animali, con grandi ritardi nell'eventuale commercializzazione di un composto. Perciò spesso gli effetti cronici riportati sono quelli che si sono evidenziati a posteri sull'uomo, a causa dell'esposizione lavorativa.

Anche la relazione tra dose (concentrazione) e effetto non è così precisa come per la tossicità acuta. In linea generale si possono ritenere punto di riferimento (anche se non valido in assoluto) le tabelle dei TLV che però contemplano solo una minoranza delle sostanze chimiche presenti negli ambienti di lavoro.

Sotto la voce « tossicità cronica » vanno riportati gli effetti dannosi a seguito di esposizioni ripetute o prolungate compresi quelli a carico degli apparati riproduttivi e della fertilità; sotto la voce « cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi » vanno riportate le valutazioni di organismi internazionali e/o nazionali di indiscussa competenza.

Corrosività/potere irritante.

La corrosività/potere irritante è in rapporto al potere caustico (o irritativo) della sostanza in esame. Ovviamente questa capacità riguarda soprattutto gli organi più esposti (occhi, pelle), ma può interessare anche i polmoni; ad esempio se respiriamo del cloro gassoso, dato l'alto potere caustico ed irritante di questo composto, si va incontro a violente polmoniti chimiche. Occorre tenere presente questi effetti, soprattutto a riguardo degli occhi, evitare quindi il pericolo di versamenti e schizzi, ed avere nelle immediate vicinanze mezzi per diluire il corrosivo (fontanelle oculari).

Potere sensibilizzante.

È noto che alcune sostanze, in genere innocue per gli altri, diventano pericolose per chi è «allergico» ad esse. Il potere sensibilizzante riguarda la capacità di una sostanza di rendere l'organismo ipersensibile alla sua presenza, scatenendo reazioni anche violente che riguardano, solitamente, la pelle ed i polmoni. Può avvenire in alcuni lavoratori e non in tutti. Sulla pelle l'effetto può presentarsi come eczema o forme di dermatite allergica, sul polmone come attacchi di asma (Toluen di isocianato = TDI).

Cancerogenesi - mutagenesi - tetragenesi.

La pericolosità delle sostanze cancerogene è dovuta al fatto che non sono note le quantità minime che producono l'insorgere dei tumori e che il loro evidenziarsi avviene generalmente molto tempo dopo. Ad esempio le ammine aromatiche (A.A.) provocano il tumore alla vescica da cinque a ventisette anni dopo il contatto. Le prove di cancerogenesi vengono di solito effettuate su animali di laboratorio, ma purtroppo raramente sono adeguate allo scopo.

Infatti per avere validità medico-scientifica dovrebbero durare

parecchi mesi (anche qualche anno) ed essere effettuate su un numero significativo di animali, e su specie animali diverse. Per questi motivi poche sono le sostanze chimiche il cui potenziale effetto cancerogeno è stato verificato a fondo.

La mutagenesi può provocare conseguenze ereditarie e comunque provoca mutamenti genetici, attraverso l'alterazione dei cromosomi. Per i nostri scopi e cioè per la prevenzione dei danni da contatto, è utile considerare le sostanze mutagene pericolose come le cancerogene; le norme di sicurezza devono essere simili, cioè la totale eliminazione dei rischi.

L'effetto teratogeno è la capacità di alcune sostanze di superare il filtro costituito dalla placenta, e quindi di raggiungere il feto delle donne in gravidanza. Una sostanza chimica teratogena agisce sul feto, interferendo nella fase delicatissma di accrescimento e formazione degli organi, e provoca gravi malformazioni sul neonato. Esse vanno dal « labbro leporino » alle focomelie (malformazione degli arti). In alcuni casi si ha la morte del feto con il conseguente aborto. Perciò le donne gravide non devono essere assolutamente adibite a mansioni che comportino anche la sola possibilità del contatto con sostanze teratogene.

Sezione B7: Informazioni ecotossicologiche.

Riportare le notizie di ecotossicologia per aria-acqua-suolo. Per ognuna di esse vanno specificate:

- a) biodegradabilità;
- b) diffusione;
- c) persistenza:
- d) bioaccumulo-bioconcentrazione.

PARTE C

Questa parte « C » della scheda è relativa alle informazioni che devono essere fornite ai soli lavoratori circa i rischi specifici, cui possono essere soggetti in caso di incidente rilevante.

Tali informazioni devono essere fornite dai sindaci in base all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988; esse sono, comunque, dovute a lavoratori anche da parte del datore di lavoro in base ad altra vigente legislazione (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, n. 547); i lavoratori chimici ne hanno diritto anche in base all'articolo 42 del loro contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le sezioni C1 e C2 (relative ai controlli sanitari ed ai limiti di esposizione) sono, in effetti, più rispondenti ai controlli sull'igiene del lavoro che a quelli su rischi di incidente rilevante; si sono, comunque, riportate per completezza di esposizione delle schede. È opportuno che

i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali utilizzino le informazioni di questa parte « C » in termini ampi, sia controllando le norme di sicurezza effettivamente predisposte in azienda, sia aprendo un confronto con le popolazioni.

Sezione C1 - Controlli sanitari di legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956).

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 obbliga il datore di lavoro a sottoporre a visita medica periodica i propri dipendenti che svolgono mansioni considerate pericolose o che vengono a contatto di alcune sostanze tossiche. L'elenco completo delle lavorazioni in questione è allegato al decreto stesso. La periodicità delle visite varia con il tipo di rischio. Purtroppo la legge non prevede alcuni espliciti esami specialistici mirati al rischio (ad es. piombemia per gli esposti al piombo).

Il datore di lavoro ha comunque l'obbligo (articolo 2087 del codice civile) di garantire la sicurezza dei lavoratori adottando tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie. Per cui anche esami non previsti esplicitamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, devono essere riportati nella scheda e comunque eseguiti periodicamente. Sono da ricordare le circolari 46 e 61 del Ministero del lavoro sulle ammine aromatiche, che specificano viste ed esami molto dettagliati.

Occorre, quindi, sapere sostanza per sostanza quale periodicità deve avere la visita e quali esami mirati devono essere specificamente richiesti. Possono essere utili le consulenze delle unità sanitarie locali che, in Lombardia, hanno assunto in base alla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, il compito di coordinare gli accertamenti sanitari nei luoghi di lavoro e li possono anche imporre, in relazione ai compiti di polizia giudiziaria derivanti alle USL dalla legge n. 833 del 1978.

Sezione C2 - Limiti di esposizione.

Per un certo numero di sostanze (molto limitato rispetto al numero complessivo delle sostanze chimiche utilizzate nell'industria), sono stati studiati gli effetti sull'uomo, e si è stabilito il limite di concentrazione al di sotto del quale non dovrebbe esistere alcun effetto tossico sulla grande maggioranza degli esposti.

Limiti di esposizione sono stati stabiliti anche per alcuni agenti fisici, come il calore, le radiazioni ionizzanti, le microonde e il rumore. Questi limiti di esposizione hanno il grosso difetto di non essere sicuri al 100 per cento; differenti gli uni dagli altri (quelli sovietici sono diversi da quelli americani), a seconda dei criteri adottati per giudicare la nocività.

In effetti l'unica sicurezza assoluta consisterebbe nell'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa dagli ambienti di lavoro. È comunque utile conoscere, quando esiste, il limite di esposizione tenendo presente che tale limite va preso come utile riferimento, ma che non va affatto considerato come il limite di sicurezza assoluta. Ciò vale ancora di più

per le sostanze cancerogene o presunte tali, per le quali parlare di limite di concentrazione non ha alcun senso. Va infine sempre ricordato che per la maggioranza di composti tali limiti non sono stati stabiliti, e ciò non vuol dire che queste sostanze non siano pericolose.

Attualmente, servendoci della lista ACGIH, il limite viene riferito in TLV. Tale lista viene periodicamente corretta ed aggiornata (solitamente i limiti vengono abbassati), per cui è bene riferirsi ai TLV dell'ultimo anno, come previsto dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori chimici.

I TVL (= Valori limiti di soglia) si riferiscono alle concentrazioni delle sostanze nell'atmosfera. Essi rappresentano condizioni alle quali si presume che quasi tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti, un giorno dopo l'altro, senza riportarne effetti dannosi. Tuttavia, data la grande variabilità di suscettibilità individuale, una più piccola percentuale di lavoratori può lamentare disagio per la presenza di alcune sostanze nell'atmosfera in quantità pari o inferiore al limite di soglia; in una più piccola percentuale di individui si può osservare la comparsa di un effetto patogeno più marcato per l'aggravarsi di condizioni patologiche persistenti o per l'insorgere di una malattia professionale.

I TLV sono forniti in quattro modi:

- 1) TLV-TWA: TWA significa media ponderazione nel tempo, ed è un limite che può essere superato trattandosi della concentrazione media ponderata nelle otto ore lavorative: l'importante che nella media delle misure effettuate rientri nel limite suddetto;
- 2) TLV-STEL: STEL significa fine di esposizione per brevi periodi, ed è un limite che può essere raggiunto, mai superato, solo per brevi periodi: al massimo per quindici minuti e per non più di quattro volte al giorno, e tra un valore STEL e l'altro devono passare almeno 60 minuti, gli altri valori devono rientrare nei limiti TLV-TWA;
- 3) TLV-S (cute): S sta per pelle, il che vuol dire che il composto in questione è assorbito anche attraverso la pelle, e che quindi l'assorbimento complessivo nel corpo umano sarà dato dalla somma dell'assorbimento polmonare, dall'assorbimento cutaneo, per cui vanno previste adeguate e specifiche misure di sicurezza;
- 4) TLV-C: C sta per *Ceiling* (= soglia), cioè concentrazione che non deve essere mai superata, neppure per pochi secondi. Sono opportuni sistemi di allarme automatico.

In assenza di TLV-STEEL il superamento massimo consentito è pari a tre volte il TLV-TWA per un tempo massimo di superamento di trenta minuti.

Bisogna poi tenere presente i tre fattori:

- 1) per la maggioranza delle sostanze non esistono TLV: ciò non significa che esse sono sicure ma, generalmente, che non sono state studiate;
- 2) quando si è in presenza di più sostanze pericolose, il rischio va sommato (cioè la concentrazione delle singole sostanze va abbassata in modo che la somma totale sia al di sotto del limite massimo);

3) si possono verificare effetti di sinergismo, ovvero le sostanze prese singolarmente producono certi effetti, ma se assieme, moltiplicano il grado della loro pericolosità, anzichè sommarlo.

Sezione C3 - Criteri di immagazzinamento.

I criteri di immagazzinamento dei vari prodotti occupano una casistica molto ampia, dipendendo da qualità chimico/fisiche dei prodotti, quantità in gioco, condizione rispetto al ciclo produttivo (se materia prima, intermedio o prodotto finale), eccetera.

I dati che dovrebbero essere sempre forniti con la scheda sono:

- a) tipo di immagazzinamento (sfuso od in contenitori);
- b) se in contenitori, precisare le caratteristiche (materiali, tipo, dimensione dei contenitori, eventuale imballaggio, modalità di impilamento, e altro);
- c) luogo di immagazzinamento (aperto, chiuso, tettoia, eccetera) precisando, ove necessario, condizioni ambientali limite ammissibili (temperatura, umidità relativa) e condizioni che si devono evitare (esposizione ai raggi del sole, radiazioni, vicinanza a fonti di calore o a materiali incompatibili, eccetera);
- d) precauzioni eventualmente necessarie quando si tratta di immagazzinamento di sostanze tossiche o con rischio di incendio o di esplosione; necessità di presenza in luogo di mezzi di protezione e/o di pronto intervento;
 - e) modalità di movimentazione interna.

Quando i cicli produttivi di una fabbrica prevedono condizioni diverse di immagazzinamento di uno stesso prodotto, la scheda deve riportare tutti i dati relativi, non quelli di un solo criterio.

Quando un prodotto è soggetto nel tempo a deteriorarsi, deve essere indicato il periodo di validità e le modalità per le relative verifiche.

Se il prodotto deteriorandosi può creare situazioni di rischio, devono essere precisate le opportune informazioni sulle precauzioni da prendere.

Sezione C4 - Norme per il trasporto.

Sulla scheda devono essere indicati dati di riferimento alle diverse norme citate, per ogni tipo di trasporto previsto per le sostanze in questione.

Dette norme sono:

- RID Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia. È designato con la sigla RID, che è l'abbreviazione di Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.
- ADR Regolamento internazionale concernente il trasporto su strada di merci pericolose. È designato con la sigla ADR, che è

l'abbrevazione di Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, reso esecutivo in Italia con la legge 12 agosto 1962, n. 1839.

CT/FS – La sigla si riferisce alle « Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato », che all'Allegato 7 precisa le norme per il trasporto di merci pericolose sulla rete ferroviaria nazionale.

IMO – Regolamento internazionale concernente i trasporti marittimi. La sigla è l'abbreviazione di *International Maritime Organization*.

DPR 9 maggio 1986, n. 1008 – Approvazione del «Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli» poi più volte modificato, che tiene conto delle raccomandazioni degli organismi internazionali, in riferimento ai trasporti per mare.

ICAO/IATA – Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per via aerea. È da notare che la IATA (*International Air Transport Association*) pubblica una nuova edizione aggiornata delle *IATA-Dangerous Goods Regnolations* ogni dodici mesi circa.

Sezione C5 – Criteri per la manipolazione.

I criteri e le modalità di manipolazione dipendono dalle caratteristiche tossicologiche e chimico-fisiche delle sostanze: ad esempio devono essere utilizzati i mezzi di protezione individuali (guanti, maschere con filtri idonei alla sostanza, ecc.). Aumentando la pericolosità delle sostanze aumentano le precauzioni necessarie alla manipolazione, fino ad arrivare alla lavorazione in ciclo chiuso (assenza di qualsiasi contatto, anche indiretto, con l'operatore).

Le precauzioni da prendere devono riguardare tutte le fasi dell'utilizzo: dal prelievo in magazzino fino alla manutenzione dell'impianto che utilizza il prodotto.

In questo paragrafo saranno fornite indicazioni sulle misure ed i comportamenti da adottare agli effetti, sia della prevenzione incendi, sia della sicurezza ed igiene del lavoro, e dovranno essere indicati i mezzi personali di protezione da utilizzare in relazione alle caratteristiche della sostanza.

Sezione C6 - Interventi in caso di emergenza interna.

Devono essere riportati gli interventi da effettuare a livello sanitario e tecnico, e deve essere evidenziato quanto eventualmente da evitare, onde non avere ulteriori reazioni o pericoli dovuti all'utilizzo di prodotti o mezzi inadatti.

- Nel paragrafo « Primo soccorso » indicare i provvedimenti immediati che possono essere attuati da parte di personale non medico.

- Tra le informazioni per i casi di « perdite o spandimenti », oltre agli interventi raccomandati, ove occorra, specificare anche quelli da evitare.
- Nel paragrafo « Interventi in caso di incendio », oltre a quelli raccomandati, specificare, ove occorra, gli interventi da evitare ed indicare gli eventuali prodotti che possono formarsi in concentrazioni pericolose dalla decomposizione termica, quali gas tossici, corrosivi o irritanti.

Sezione C7 - Informazioni sull'impianto.

Riportare:

- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuale e collettiva e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge è intesa a recepire la direttiva n. 88/610/CEE.

Art. 2.

- 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. Limitatamente alle attività esenti dall'obbligo di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, l'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, di cui al comma 2 del presente articolo, s'intende effettuata se l'attività è conforme nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione, a tutte le normative e le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi e di tutela della popolazione richiamate nell'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989.

3-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1, il fabbricante è tenuto a fornire ai dipendenti e a coloro che accedono all'azienda per motivi di lavoro, la copia compilata della scheda di informazione di cui all'allegato V-ter».

Art. 3.

- 1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- «3. Copia della notifica deve essere inviata al prefetto e alla regione o provincia autonoma, nonchè al comune e alla unità sanitaria locale territorialmente competenti».

Art. 4.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) copia compilata della scheda di informazione di cui all'allegato V-ter relativamente alle informazioni di pertinenza del fabbricante e individuate nelle sezioni A4, A5, A6 e A7 della parte A, nonchè nelle parti B e C della scheda medesima».

Art. 5.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- «1. Fermo il disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 12, comma 3, lettera e), il fabbricante è tenuto a far pervenire alla regione o provincia autonoma, al sindaco, e all'unità sanitaria locale ed al prefetto competenti per territorio una dichiarazione:
- a) qualora eserciti una attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato IV, come:
- sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
 - 2) prodotti della fabbricazione;
 - 3) sottoprodotti;
 - 4) residui:
 - 5) prodotti di reazioni accidentali;
- b) qualora siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna».

Art. 6.

- 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- «3-bis. Il fabbricante è tenuto ad allegare copia compilata della scheda di informazione di cui all'allegato V-ter, con le stesse

modalità indicate alla lettera *d*-bis) dell'articolo 5.

3-ter. Il fabbricante, nei cui stabilimenti siano ubicati impianti o depositi sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, è tenuto ad inviare copia della dichiarazione anche al Ministero dell'ambiente».

Art. 7.

- 1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituita dalla seguente:
- «a) fornire al prefetto competente per territorio ed al Comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1986, le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni».

Art. 8.

- 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- «Art. 9. Nuove attività industriali Notifica. 1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione del presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli 4 e 5 secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989.
- 2. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, può dare inizio alla attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione della notifica di cui agli articoli 4 e 5, di una perizia giurata, redatta da uno o più professionisti esperti in materia e iscritti nei rispettivi albi professionali.
- 3. La perizia giurata da inviare alle medesime autorità destinatarie della notifica ed al sindaco, deve attestare:
- *a)* la veridicità e la completezza delle informazioni;

- b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dai decreti di cui all'articolo 12, comma 1;
- c) la conformità del progetto alle norme contenute nei disposti legislativi di norme richiamate nell'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989:
- d) per quanto non previsto dalle prescrizioni generali di cui alla lettera b) o dalle norme di cui alla lettera c), la rispondenza alle più avanzate norme di buona tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed internazionale.
- 4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni contenute nella notifica di cui agli articoli 4 e 5, sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio alla attività industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 5.
- 5. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 2. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata o dell'esito dell'istruttoria con eventuali prescrizioni».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – Nuove attività industriali - Dichiarazione. – 1. Il fabbricante, prima di

dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 6, è tenuto alla presentazione della dichiarazione alla regione o provincia autonoma territorialmente competente e al prefetto, redatta secondo le modalità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

- 2. Copia della dichiarazione di nuove attività industriali deve essere inviata al sindaco e alla unità sanitaria locale competente per territorio.
- 3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dal comma 4, può dare inizio all'attività industriale trascorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, integrata da una ulteriore dichiarazione, sottoscritta con le medesime modalità, circa la rispondenza del progetto alle norme richiamate nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, nonchè, per quanto non previsto dalle prescrizioni generali di cui all'articolo 12, la rispondenza alle più avanzate norme di buona tecnica acquisite e consolidate in campo nazionale ed internazionale.
- 4. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 16, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo la regione, sentiti l'ispettore regionale o interregionale e il comandante provinciale dei vigili del fuoco, il rappresentante dei comuni interessati e dell'unità sanitaria locale competente per territorio nonchè, il direttore del dipartimento regionale dell'ISPESL, può dettare le motivate prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, che devono essere adottate dal fabbricante prima di dare inizio alle attività industriali, e ne dà comunicazione al sindaco e alle unità sanitarie locali competenti per territorio.
- 5. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del testo unico approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio di autorizzazioni,

permessi o concessioni, provvedono dopo aver acquisito copia della dichiarazione, integrata da quanto previsto dal comma 3 del presente articolo o dall'esito dell'istruttoria regionale con eventuali prescrizioni, come definito dal comma 2 dell'articolo 16».

Art. 10.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. L'informazione alla popolazione prevista dal comma 3 è attuata rendendo pubblicamente disponibili le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente. Tali informazioni ripetute ed aggiornate ad intervalli regolari devono essere diffuse senza che la popolazione residente nei territori che possono essere colpiti da incidente rilevante, debba farne richiesta.

3-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'informazione di cui al comma 3, è altresì fornita tramite la scheda di informazione di cui all'allegato V-ter entro e non oltre sessanta giorni dalle richieste della popolazione e delle associazioni di protezione ambientale di interesse nazionale, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

Art. 11.

- 1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- «1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, saranno indicate le norme generali di sicurezza cui devono, sulla base della disciplina vigente, attenersi tutti i fabbricanti le cui attività industriali rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, nonchè

le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*».

Art. 12.

- 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è aggiunto, infine, il seguente comma:
- «2-bis. Il Ministro dell'ambiente provvede, con proprio decreto, ad individuare tra gli stabilimenti ove esistono impianti sottoposti sia ad obblighi di notifica che di dichiarazione, quelli per i quali si svolgerà una unica istruttoria ai sensi dell'articolo 18, dandone comunicazione al fabbricante, alla regione, al comune e all'unità sanitaria locale competenti per territorio».

Art. 13.

- 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- «Art. 14 Organi tecnici. 1. Nell'istruttoria di cui all'articolo 18 devono essere acquisiti, per quanto di rispettiva competenza i pareri:
 - a) dei seguenti organi tecnici:
 - 1) l'Istituto superiore di sanità (ISS);
- 2) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- 3) il Consiglio nazionale delle ricerche, nei suoi istituti specialistici;
- 4) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 5) l'unità sanitaria locale competente per territorio.
 - b) dei seguenti organi consultivi:
- 1) la commissione istituita dal Ministro della sanità con decreto in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 30

dicembre 1985, n. 305, per gli aspetti relativi ai problemi territoriali;

- 2) il comitato di coordinamento delle attività di sicurezza in materia industriale, istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1985, per gli aspetti relativi ai piani di emergenza esterni».
- 2. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 14.

- 1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- «Art. 16. Compiti delle regioni e delle province autonome. 1. Le regioni e le province autonome:
- *a)* ricevono la notifica di cui agli articoli 4 e 9 e partecipano all'istruttoria come definita dall'articolo 18:
- b) ricevono e svolgono l'istruttoria sulle dichiarazioni di cui all'articolo 6 e sui progetti di nuovi impianti di cui all'articolo 9, in modo conforme a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo;
- c) definiscono eventuali prescrizioni aggiuntive o modificative ed i tempi entro i quali il fabbricante è tenuto ad adeguarsi ovvero debbano essere respinte le domande relativamente a nuovi impianti, motivando le decisioni assunte in riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti riferite a specifiche ed individuate esigenze connesse al caso concreto:
- d) chiedono, relativamente agli impianti di cui alle lettere a) e b), eventuali informazioni supplementari, che il fabbricante è tenuto ad inviare entro trenta giorni e svolgono ispezioni tramite funzionari nominati ufficiali di polizia giudiziaria e muniti di documento di riconoscimento. Tali ispezioni possono essere svolte anche

in forma collegiale con i rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;

- e) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali prescrizioni di cui alla lettera c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;
- f) comunicano ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'attività di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;
- g) vigilano affinchè il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti.
- 2. Per lo svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 1, le regioni e le province autonome possono:
- a) nominare un responsabile dell'istruttoria, scelto d'intesa con l'amministrazione di appartenenza tra i funzionari della carriera direttiva o dirigenziale della pubblica amministrazione, enti locali, istituti od enti pubblici o servizi territoriali o multizonali delle unità sanitarie locali con certificate competenze in materia, dandone immediata comunicazione al fabbricante;
- b) convocare apposite conferenze di servizio con la partecipazione del sindaco, dell'unità sanitaria locale competente per territorio, del dipartimento periferico dell'ISPESL, dell'ispettorato regionale e dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco e dei rappresentanti delle altre amministrazioni competenti per esaminare le dichiarazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e le eventuali informazioni supplementari di cui alla lettera d) del medesimo comma 1;
- c) formalizzare le conclusioni dell'istruttoria entro centottanta giorni, dandone comunicazione al fabbricante ed alle amministrazioni competenti. In caso di conclusioni positive, salvo eventuali prescrizioni aggiuntive od integrative, le amministrazioni sono tenute al rilascio delle

autorizzazioni, visti, pareri e concessioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle conclusioni;

d) adottare, decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), provvedimenti sostitutivi con decreto del presidente della giunta regionale, su richiesta del fabbricante, che dichiari il pieno rispetto delle prescrizioni e delle misure di sicurezza stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e delle eventuali prescrizioni modificative o integrative definite dall'istruttoria regionale».

Art. 15.

- 1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:
- «Art. 18. *Istruttoria*. 1. L'istruttoria sulle attività industriali, di cui all'articolo 4, è svolta presso il Ministero dell'ambiente che fornisce il supporto tecnico, organizzativo e ausiliario ai responsabili dell'istruttoria.
- 2. Il Ministro dell'ambiente designa, con l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, tra i funzionari della qualifica direttiva o dirigenziale della pubblica amministrazione, istituti ed enti pubblici, servizi territoriali e multizonali delle unità sanitarie locali, con certificate competenze in materia di sicurezza delle installazioni industriali o delle valutazioni di rischio di incidenti, il responsabile di ciascuna istruttoria, e ne dà immediata comunicazione al fabbricante.
- 3. Il responsabile dell'istruttoria trasmette immediatamente il rapporto di sicurezza, eventualmente corredato dalla perizia giurata prevista dall'articolo 9, comma 2, agli organi tecnici di cui all'articolo 14, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
- 4. Entro trenta giorni dal ricevimento del rapporto di sicurezza l'istruttore, gli enti destinatari della notifica di cui al comma 3 dell'articolo 4 nonchè gli organi di cui al comma 3 del presente articolo, possono richiedere al fabbricante ulteriori informa-

zioni che risultino necessarie dall'esame di tutta la documentazione trasmessa, dandone comunicazione all'istruttore.

- 5. Il fabbricante è tenuto a fornire le informazioni entro i successivi trenta giorni.
- 6. Entro centocinquanta giorni dalla designazione, il responsabile dell'istruttoria acquisisce le valutazioni degli organi tecnici attraverso una conferenza di servizio alla quale partecipano i rappresentanti delle regioni, dei comuni interessati e degli organi consultivi di cui all'articolo 14, nonchè l'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e il comandante provinciale competenti per territorio; ne raccoglie le valutazioni a verbale e compila una relazione conclusiva contenente tutte le valutazioni ed i pareri emessi durante l'istruttoria da trasmettere entro i successivi trenta giorni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero della sanità.
- 7. La relazione conclusiva può approvare il rapporto di sicurezza inviato dal fabbricante, può approvarlo indicando misure di sicurezza integrative o modificative ed i tempi entro i quali debbono essere obbligatoriamente adottate oppure può respingerlo per grave inadeguatezza, motivando in ogni caso la decisione, con riferimento alle norme generali di sicurezza previste dall'articolo 12, comma 1, ovvero ad altre norme vigenti.
- 8. Nel caso in cui le amministrazioni interessate ovvero gli organi tecnici di cui all'articolo 14 regolarmente convocati non abbiano partecipato alla conferenza di servizio o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà o parere, il responsabile dell'istruttoria indice, entro i successivi trenta giorni, una seconda conferenza per l'acquisizione della valutazione dei pareri non espressi, all'esito della quale provvede comunque alla compilazione della relazione conclusiva prevista dal comma 7, segnalando la mancata partecipazione delle amministrazioni interessate ovvero la mancata acquisizione dei pareri e delle valutazioni degli organi competenti».

Art. 16.

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 17.

1. L'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dall'allegato II, annesso alla presente legge.

Art. 18.

1. La voce n. 151 dell'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, è sostituita dalla seguente: «151. clorato di sodio».

Art. 19.

1. Nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«d-bis.) Sostanze comburenti. Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica».

Art. 20.

1. Dopo l'allegato V al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti gli allegati V-bis e V-ter annessi alla presente legge.

Art. 21.

1. Per la classificazione delle sostanze pericolose come «molto tossiche», «tossiche», «infiammabili», «capaci di esplodere», «comburenti» e «cancerogene» si applicano

le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1987, n. 555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1988, e successive modifiche ed integrazioni, e le relative fasi di rischio.

Art. 22.

- 1. Il fabbricante è esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia inferiore:
- a) ad un quinto delle rispettive quantità indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per le sostanze ivi elencate, ricomprese nell'allegato IV del medesimo decreto, o comunque non superiori alle quantità indicate per le sostanze elencate nell'allegato II, prima colonna, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;
- b) per le altre classi di sostanze ricomprese nell'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988:
- 1) a 0,2 Kg. per le sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche;
- 2) a 100 Kg. per le sostanze molto tossiche;
- 3) a 1.000 Kg. per le sostanze tossiche;
- 4) a 1.000 Kg. per le sostanze capaci di esplodere;
- 5) a 1.000 Kg. per le sostanze comburenti.

Art. 23.

1. I laboratori di ricerca che non svolgono attività di produzione pilota di attività industriale, posti ad una distanza superiore a cinquecento metri rispetto ad impianti e depositi di attività industriali, sono esenti dall'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo

3 del decreto medesimo, per i quali si deve provvedere attraverso una autoanalisi.

Art. 24.

- 1. Il fabbricante è tenuto ad effettuare, secondo le modalità di cui al capitolo 2 dell'allegato III al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, definire le quantità di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, nonchè le conseguenze immediate e differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora la quantità di ogni singola sostanza sia:
- a) più del 60 per cento delle quantità di soglia indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi;
- b) oppure più del 35 per cento delle quantità di soglia indicate nella seconda colonna dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, per complesso di depositi separati;
- c) oppure più di 0,6 Kg. di sostanze cancerogene molto tossiche o tossiche;
- *d)* oppure più di 500 Kg. di sostanze molto tossiche;
- e) oppure più di 5.000 Kg. di sostanze tossiche;
- f) oppure più di 3 t per le sostanze capaci di esplodere;
- g) oppure più di 5.000 Kg. di sostanze comburenti.

Art. 25.

1. Il fabbricante nella notifica o nella dichiarazione indica altresì le modalità con le quali ha provveduto all'informazione e all'addestramento dei lavoratori, con particolare riguardo, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, anche alle modalità di informazione dei lavoratori e di coloro che accedono *in situ* per motivi di lavoro e le modalità di

distribuzione della scheda di informazione di cui all'allegato V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, limitatamente alle sezioni delle parti A, B e C indicate nella lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 5 del medesimo decreto, introdotta dall'articolo 4 della presente legge.

Art. 26.

- 1. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la dotazione organica complessiva di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentata di 110 unità.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede alla organizzazione degli uffici ed alla assegnazione del personale per le finalità di cui al comma 1.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero», nella rubrica «Ministero dell'ambiente».

Art. 27.

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è sostituito dal seguente: «Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente attribuisce ai responsabili delle istruttorie nominati ai sensi dell'articolo 18 del citato

decreto, una specifica indennità per ciascuna istruttoria, il cui importo, da erogarsi alle conclusioni dell'istruttoria stessa, è determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero», nella rubrica «Ministero dell'ambiente».

Art. 28.

- 1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività stabilite dalla presente legge, la dotazione organica dell'ISPESL di cui all'articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è aumentata di 20 unità di personale, di cui almeno la metà aventi i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche di ricercatore o tecnologo.
- 2. La spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 1000 milioni annui, fa carico agli appositi capitoli iscritti nella rubrica 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
- 4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 29.

1. Per far fronte alle incombenze derivanti dalle attività stabilite dalla presente legge,

la dotazione organica dell'istituto superiore di sanità di cui alla tabella B allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, è aumentata di 20 unità di personale, di cui almeno la metà aventi i requisiti per l'inquadramento nelle qualifiche di ricercatore o tecnologo.

- 2. La spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 1000 milioni annui, fa carico agli appositi capitoli iscritti nella rubrica 21 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
- 4. Il personale di cui al comma 1 è assunto in via di urgenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Art. 30.

- 1. Per la predisposizione della banca dati di competenza del Ministero dell'ambiente, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è stanziata la somma di lire 5.000 milioni, a carico del programma «Sistema informativo nazionale ambientale (SINA)», di cui al capitolo 4, sezione 3ª dal «Programma triennale per la tutela ambientale» approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1990.
- 2. Per la realizzazione dei *software* di cui al comma 1 sono abilitati a presentare offerte consorzi pubblici e privati nonchè, in forma singola od associata, qualificate imprese e associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Annesso

(previsto dagli artıcoli 17 e 20)

ALLEGATO II

DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

PARTE I

SOSTANZE INDICATE

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte I è inclusa anche in una categoria della parte II, si applicano le quantità indicate nella parte I.

	Quantità (tonnellate) <u>></u>	
Sostanze o gruppi di sostanze	Aı fini della applicazıone dell'articolo 6	Aı fini della applicazıone dell'articolo 4
1. Acrilonitrile	20	200
2. Ammoniaca	50	500
3. Cloro	10	75
4. Biossido di zolfo	. 25	250

	Quantità (to	Quantità (tonnellate) ≥	
Sostanze o gruppi di sostanze	Ai fini della applicazione dell'articolo 6	Ai fini della applicazione dell'articolo 4	
	•		
5. Nitrato di ammonio (1)	350	2.500	
6. Nitrato di ammonio sotto forma di ferti-			
lizzante (2)	1.250	10.000	
7. Clorato di sodio	. 25	250	
8. Ossigeno liquido	200	2.000	
9. Triossido di zolfo	15	100	
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)	0,750	0,750	
11. Idrogeno solforato	. 5	50	
12. Acido fluoridrico	. 5	50	
13. Acido cianidrico	. 5	20	
14. Solfuro di carbonio	. 20	200	
15. Bromo	50	500	
16. Acetilene	. 5	50	
17. Idrogeno	. 5	50	
18. Ossido di etilene	. 5	50	
19. Ossido di propilene	. 5	50	
20. 2 Propenal (Acroleina)	. 20	200	
21. Formaldeide (concentrazione ≥ 90%)	. 5	50	
22. Monobromometano (Bromuro di metile)	20	200	
23. Isocianato di metile	0,150	0,150	
24. Piombo tetraetile o piombo tetrametile .	. 5	50	
25. 1,2 Diobromoetano (bromuro di etilene)	5	50	
26. Acido cloridrico (gas liquefatto)	. 25	250	
27. Diisocianato di difenilmetano (MDI)	. 20	200	
28. Toluen diisocianato (TDI)	. 10	20	

⁽¹⁾ Include sia il nitrato di ammonio e 1 miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto d'azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 per cento in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90 per cento in peso.

⁽²⁾ Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28 per cento in peso.

PARTE II

CATEGORIE DI SOSTANZE E PREPARATI NON SPECIFICAMENTE INDICATI NELLA PARTE I

Le quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

	Quantità (tonnellate) <u>></u>		
Categorie di sostanze e preparati (2)	Ai fini della applicazione dell'articolo 6	Ai fini della applicazione dell'articolo 4	
Sostanze e preparati che sono classificati come « molto tossici »		20	
2. Sostanze e preparati che sono classificati come « molto tossici », « tossici » (3), « comburenti » (4), « esplosivi »	,	200	
3. Sostanze o preparati gassosi, ivi compresi quelli forniti sotto forma liquida, che sono gassosi a pressione normale e che sono classificati come « facilmente in- fiammabili » (5)	?	200	
4. Sostanze e preparati (escluse le sostanze e i preparati gassosi di cui al n. 3) che sono classificati come « facilmente infiammabili » o « estremamente infiammabili »	. -		
bili » (6)	. 5.000	50.000	

⁽¹⁾ Per preparati si intendono miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (legge 25 maggio 1974, n. 256, e decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927)

⁽²⁾ Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nei seguenti decreti, nelle direttive e nelle successive modifiche:

D.M. 17 dicembre 1977;

D.M. 17 ottobre 1984,

direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini,

D.P R 24 maggio 1988, n 233,

direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi

⁽³⁾ Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

⁽⁴⁾ Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica, classificate con le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1987, n. 555, e successive modifiche ed integrazioni

⁽⁵⁾ Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i)

⁽⁶⁾ Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c, ii)

ALLEGATO V-bis.

INFORMAZIONI CHE SI DOVRANNO FORNIRE ALLA COMMISSIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13.

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 1 di 7
0. INCIDENTE - RAPPORTO - 0.1. Numero incidente x x	AUTORITÀ xx. Stato membro yy Anno dell'incidente nn. Numero progressivo di incidenti durante l'anno
	0.3. Data rapporto
1. DATI GENERALI	
1.1 Data e ora dell'incidente:	a m g h
1	
1.4. Attività principali Ceramica, cemento, ind. i Ind. zolfo, fosforo, alcali, Zucchero, amido e ferment Ind. additivi alimentari Ind. petrolchimica Raffineria petrolifera Vernici rivestimenti super Industria chimica general Industria elettrolitica Industria del vetro Industria farmaceutica	alogeni Tratt. e stocc. rifiuti tazione Attività di stoccaggio Ind. del carbone Procedimento gas Ind. pesticidi Ind. idrica
1.4.1. Descrizione:	
	Imp. ausiliario Imp. stoccaggio Altri
(*) Riferirsi all'Allegato I e dettagli	are nella descrizione.

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 2 di 7
2. TIPO DI INCIDENTE 2.1. Esplosione:	Indicare, quando è possibile, se: Detonazione: Deflagrazione:
Instabilità delle sostanze ch Esplosione da miscela gas/v Esplosione da polveri infiar Esplosione confinata di vap Esplosione da transizione ra Esplosione da reazione sfug Esplosione da collasso term	vapori infiammabili nmabili ori e/o polveri apida di fase gente uco di recipienti
2.1.2. Quantita: Kg	
2.2 Incendio:	
Incendio di recipiente o di p Inc. di rilasci gassosi vapori Inc. di vapori emessi a bassi Inc. di polveri infiammabili	ad alta velocità
2.2.1. Sostanza(e) coinvolta: (*)	
2.3. Rilascio sostanze pericolos	ee:
Rilascio di sostanza infian	nmabile:
Rilascio di sostanza tossic	a:
	o di CAS/numero CEE, se esiste In opzione riportare il nome

Comunità Europee	Foglio 3 di 7
3. CIRCOSTANZE DELL'INCIDE 3.1. Condizioni originarie ed o	
-	
3.2. Evento iniziale e consegu	
3.3. Sistemi di sicurezza o di	intervento degli operatori:
3.4. Altri sistemi coinvolti e c	condizioni operative:
3.5. Condizioni dell'ambiente	e dell'atmosfera: (se pertinente)
3.6. Descrizione dell'incidente:	

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 4 di 7
4.2. All'esterno dello stabilime	nto:
5.2. Sotto indagine: 5.2.1. Tempo di attesa: 5.3. Indefinite dopo indagine:	mesi

	ssione delle tà Europee		RAPPOF	RTO D'INCIDENTI	E RILEVANTE Foglio 5 di 7
	6. NATURA ED ESTENSIONE DEL DANNO 6.1. All'interno dello stabilimento				
6.1.1.	Danni alle persone				6.1.2. Persone esposte
			Morti	Ospedalizzati	
	Per esplosione				
	Per incendio				
	Per rilascio				
	TOTALE				
	Danni materiali: Tipo: Il pericolo è cessat Il pericolo persiste Tipo di danno:	o: [

Commissione delle Comunità Europee		RAPPOI	RTO D'INCIDENTI	E RILEVANTE Foglio 6 di 7
6.2. All'esterno dello sta		nto		
6.2.1. Danni alle persone			li.	6.2.2. Persone esposte
		Morti	Ospedalizzati	
Per esplosione				
Per incendio				
Per rilascio				
TOTALE				
6.2.3. Danni materiali: Sì No Ammontare:				
Tipo di danno:				
6.3. Mappa della zona incidentata e massima densità di popolazione (*)				
(*) Per esplosione. mappa della sovrapressione e dell'energia totale coinvolta (Magnitudo assoluta o TNT equivalente). Per incendio:mappa del fronte di fiamma e radiazione termica. Per rilascio. mappa della concentrazione della(e) sostanza(e) emessa(e)				

Commissione delle Comunità Europee	RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE Foglio 7 di 7		
7. MISURA A MEDIO E LUNGO TERMINE			
7.1. Misure volte ad alleviare	gli effetti dell'incidente:		
7.1.1. All'interno dello stabilim	ento:		
7.1.2. All'esterno dello stabilim	ento:		
7.2. Misure volte ad evitare ch	ne si riproducano incidenti rilevanti analoghi:		
•			

ALLEGATO V-ter.

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE (parte A)

Sezione A1

Ente compilatore		(N Progressivo) (es MI/PIOLT 0001/001) (es MI/20096/0001/001)
	(Comune - USL - ecc)	
	(Indirizzo)	
(Prov)	(comune)	(telefono)

Classe (A - B1 - B2 - C)	(data)	(N. Progressivo)			
Impianto .	(eventuale codice azier	 nda)			
(Tipol	ogia dell'impianto secondo l'allegato I de	el DPR 175/1988)			
	(Produzione es produzione ammo-	niaca)			
Stabilimento di (ragione sociale)					
(ubicazione)					
(Prov)	(comune)	(telefono)			

Rit. Pubblica An	nministrazione		. / / /
			(N Progressivo)
Responsabile inf	ormazione pubblic	a	
Ente/Ufficio		() (telefono)
(ındırı	 zzo)	(comune)	((Prov.)
ev Riferimento nom	ınatıvo		•
Responsabile pri	mo intervento		
Ente/Ufficio .		(.) (telefono)
, (ındırı	 zzo)	(comune)	((Prov.)
ev Riferimento nom	inativo		
Responsabile pia	no di emergenza e	esterna	
Ente/Ufficio		() (telefono)
			. (

Classe		,			
(A - B1 - B2	- C)		(N Progressivo)		
Impianto '					
Processi d	li	(es idrolisi, miscelazione, ecc)	.,		
(Allegato III	del DPR 175,	/1988) (sostanza)	(quantita > < di)		
Depositi di	()				
	()				
	()				
	()				
	()		•••		
	()		•••		
(Allegato IV	del DPR 175/	(1988)			
sostanze	()				
	()				
	()				
	()				
	()				
	()				
	()		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	()				
	()		•••		
	()				
	()		• •		
	()		• • •		
	()				
	()				
	()				
	()				
	()				
Inoltre son riportate ne	o presenti n. elle successive	altre sostanze che rientrano nell'allega schede delle sostanze	ato IV del DPR 175/1988,		

Sezione A5

		,				
Evento inizi	ale	Condizioni				
Incendio	SI	localizzato		0	ın fase lıquıda	0
	no				ın fase gas vapore ad alta velocità	0
		ın arıa		0	ın fase gas vapore	0
Esplosione.	si	confinata				0
	no	non confinata				0
		transizione rapida	a dı fas	e		0
Rilascio di		ın fase lıquıda	0	11	n acqua	0
sostanze pericolose	SI			sı	al suolo	0
	no	ın fase gas/vapore	0		d alta o bassa elocità di rilascio	0

Tipo di rischio	
	(N. Progressivo)
es liberazione di sostanze to	ossiche per ingestione/inalazione/contatto, irraggiamento (sfera di
	•
es liberazione di sostanze to fuoco) onde d'urto (rottura ve	ossiche per ingestione/inalazione/contatto, irraggiamento (sfera di etri), ecc
	•
fuoco) onde d'urto (rottura ve	etri), ecc
	etri), ecc
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s	icurezza adottate
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s	etri), ecc
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s	icurezza adottate
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s	icurezza adottate
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s NB specificare le conclusioni de 	icurezza adottate ell'istruttoria della PA e le eventuali misure aggiuntive prescritte
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s NB specificare le conclusioni de 	icurezza adottate
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s NB specificare le conclusioni de 	icurezza adottate ell'istruttoria della PA e le eventuali misure aggiuntive prescritte
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s NB specificare le conclusioni de 	icurezza adottate ell'istruttoria della PA e le eventuali misure aggiuntive prescritte
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s N B specificare le conclusioni de	icurezza adottate ell'istruttoria della PA e le eventuali misure aggiuntive prescritte
fuoco) onde d'urto (rottura ve Misure di prevenzione e s N B specificare le conclusioni de	icurezza adottate ell'istruttoria della PA e le eventuali misure aggiuntive prescritte

· (N Progressivo)
Mezzi di segnalazione di incidente
·
(es sirene, altoparlanti, campane, ecc.)
Comportamento da seguire
(specificare i diversi comportamenti, in generale è opportuno non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti)
Mezzi di comunicazione previsti
(specificare quali es radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)
Presidi di pronto soccorso
······································

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI D'INCIDENTE RILEVANTE (parte B)

	Sezione B 1	L
	Ente compilato	re
		1 11
		(N Progressivo) (es. MI/PIOLT/0001/001)
	(Comune - USI - ed	сс)
	(ındırızzo)	
(prov.)	(comune)	(telefono)
	Sezione B 2	2
n. (DPR n. 1751)		
	Codice aziendale	
Quantità (> < di)	Utilizzazione: mat. prima intermedio prod. finito	O solvente O catalizzatore O (altro)
	Sezione B 3	3
······································	Identificazione	e
Nome chimico: Nomi commerciali e Nomenclatura Chemi Numero di registro (Numero CEE: Numero DPR n. 175 Formula bruta: Peso molecolare: Formula di struttura	cal Abstract: CAS: del 1988:	

Sezione B4

Caratteristiche chimico fisiche
Stato fisico:
Colore
Odore:
Solubilità in acqua:
Solubilità nei principali solventi organici:
Densità:
Peso specifico dei vapori, relativo all'arıa:
Punto di fusione
Punto di ebollizione:
Punto di ınsiammabilità:
Limiti inferiore superiore di infiammabilità in aria (% in volume):
Temperatura di autoaccensione:
Tensione di vapore:
Reazioni pericolose:

Sezione B 5

Classificazione ed etichettatura					
O D1 legge	O Provvisoria	O Non richiesta			
Simbolo di pericolo: Indicazione di pericolo:					
Frasi di rischio:					
Consigli di prudenza:					

Sezione B 6

Informazioni tossicologiche					
Vie di penetrazion	ne				
Ingestione O	Inalazione	0	Contatto C		
Tossicità acuta					
Tossicità cronica					
Corrosività/Potere — cute — occhio	irritante				
Potere sensibilizza	inte				
Cancerogenesi					
Mutagenesi					
Teratogenesi					

Sezione B7

Informazioni ecotossicologiche					
Specificare:	Aria	Acqua	Suolo		
– biodegradabilità					
– diffusione					
– persistenza					
 bioaccumulo / bioconcentrazione 					

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI D'INCIDENTE RILEVANTE (parte C)

Sezione C 1

School C 1
Controli sanitari di legge (DPR 303/56)
Sezione C 2
Limiti di esposizione
Sezione C 3
Criteri di immagazzinamento

Sezione C4

Norme per	il trasporto	
Trasporto stradale e ferroviario RID/ADR: classe CT/FS: Categoria		N. N.
Trasporto marittimo IMO ONU n. DPR n. 1008/1968 e suss. mod.	Classe Classe	IMDG Cod pag.: Sigla
Trasporto aereo ICAO/IATA: ONU n.	Classe	

Sezione C 5

 - Colling Co	
Criteri per la manipolazione	

Sezione C 6		
Interventi in caso di emergenza interna		
1) Primo soccorso in caso di:		
- Contatto con gli occhi:		
- Contatto con la cute:		
- Ingestione:		
– Inalazione:		
2) Perdita o spandimenti:		
3) Incendio:		

Sezione C7

Scheda di impianto

Riportare:

- Fası più significative del processo produttivo
- Dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto
- Modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza
- Mezzi di prevenzione e loro ubicazione
- Mezzi di protezione individuale e collettiva e loro ubicazione
- Interventi sull'impianto in caso di emergenza

NOTE ESPLICATIVE

Numero progressivo

Il numero progressivo è costituito da:

due lettere = sigla della provincia; cinque lettere = prime cinque lettere del comune (o numero di cap);

quattro cifre = determinazione dell'azienda; tre cifre = determinazione dei singolo impianto.

Classificazione dell'impianto

Gli impianti sono così classificati:

A = aziende sottoposte ad obbligo di notifica;

B1 = aziende sottoposte ad obbligo di dichiarazione completa;

C = aziende sottoposte ai controlli di legge, ma non all'obbligo di inviare una documentazione.